

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, presso la Lega competente, accordi preliminari a partire da **lunedì 14 maggio 2012 e fino a sabato 30 giugno 2012**, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 **giugno 2012** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, deve essere effettuato:

- da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2012, per le opzioni;

- da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2012, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, **in originale o inviato tramite posta elettronica certificata** nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

3. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva **2011/2012**, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- *da venerdì 1° giugno a venerdì 22 giugno 2012 (ore 19.00)*

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il **30 giugno 2012**.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

d) Cessione della quota di partecipazione:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a **giovedì 31 maggio 2013 (ore 19.00)**.

La data di invio o deposito delle richieste, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

La richiesta di tesseramento di calciatori professionisti dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il **30.06.2012** o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- *da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)*

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19,00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19,00)*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da domenica 1° luglio a martedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)* – autonoma sottoscrizione;

- *da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica;

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori "Giovani di Serie" o "Giovani Dilettanti" - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore "Giovane Dilettante" o non professionista nei limiti di età di cui all'art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

7. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei seguenti periodi:

- *da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)*

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2012

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nel seguente periodo:

- *da domenica 1° luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)*

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)*

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, **in originale o tramite posta elettronica certificata**, nei suddetti termini.

9. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1993** "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe **1992** "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da **venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2012** – (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da **domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- da **sabato 1° dicembre a lunedì 17 dicembre 2012** (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

10. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete